



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"DE AMICIS - MARESCA"

Via Dante 6 - 890444 LOCRI (RC)

C.F. 81001690809 - codice meccanografico: RCIC853009 - TEL. 0964/391461

- FAX 0964/ 20222 - e-mail: rcic853009@istruzione.it

www.istitutocomprensivolocri.edu.it



Unione Europea

Competenze per lo sviluppo (FSE)

*Ambienti per l'apprendimento
(FESR)*

Con l'Europa, investiamo nel vostro futuro

PROT. n.3974/I.4

del 31.07.2020

- Al Personale docente e ATA
 - Al DSGA
 - Alla docente RLS
- Istituto comprensivo

Oggetto: Informativa lavoratori fragili.

VISTO l'art. 83 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19" (cd. Decreto Rilancio)

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, aggiornato il 24/04/2020

VISTO il Documento tecnico dell'INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione

VISTA la circolare 29 aprile 2020 del Ministero della salute recante Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.

SI RILEVA

Che con riferimento all'attuale emergenza COVID-19, i dati epidemiologici mostrano una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione, nonché in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) che in caso di comorbilità con l'infezione possono influenzare negativamente la severità e l'esito della patologia.

In specifico le norme espresse prevedono per alcune categorie particolari la possibilità di malattia:

- a) per i soggetti in quarantena con sorveglianza attiva o con permanenza domiciliare fiduciaria;
- b) per i soggetti con condizioni di handicap (L.104/1992) o certificazione dei competenti organi medico legali (medici di base, medici convenzionati con il servizio sanitario o servizi di medicina legale dell'ATS) attestante condizioni di rischio derivanti:
 - da immunosoppressione
 - da esiti da patologie oncologiche
 - dallo svolgimento di terapia salvavita

Si sottolinea che esistono anche altre situazioni di particolare fragilità che sono da ricondurre a lavoratori affetti da patologie croniche gravi, **soprattutto se multiple**. A scopo di esempio: patologie tumorali, patologie cardiovascolari croniche in scarso compenso; diabete mellito in scarso/assente controllo; patologie croniche del fegato; patologie croniche polmonari; patologie croniche renali; Immunodeficienza acquisita o congenita;

stati di immunodepressione; condizioni che determinano l'assunzione cronica di terapie immunosoppressive/immunomodulanti.

I documenti citati in premessa prevedono l'attivazione da parte del datore di lavoro di una **“sorveglianza sanitaria eccezionale”** per il periodo di emergenza sanitaria, da effettuare sui lavoratori con età >55 anni o su lavoratori al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in questa condizione anche attraverso una visita a richiesta. In assenza di copertura immunitaria adeguata (utilizzando test sierologici di accertata validità), per il lavoratore si potrà valutare la possibilità di esprimere un giudizio di “inidoneità temporanea” o limitazioni dell'idoneità per un periodo adeguato, con attenta rivalutazione alla scadenza dello stesso.

L'Istituto comprensivo ha provveduto a stipulare **Contratto per lo svolgimento delle funzioni di medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria (D.LGS. 81/2008 E S.M.I.)** con la Società di servizi **Obiettivo Sicurezza s.r.l.** con sede legale a Catanzaro in via Ferruccio Fregola, n. 3.

E' dunque opportuno che i lavoratori interessati presentino domanda della volontà di visita e rappresentino al medico competente l'eventuale sussistenza di patologie, e ove non si possa o riesca ad usufruire dell'astensione dal lavoro per malattia, richiedere visita medica di cui all'art. 41 c. 1 lett. c. (c.d. visita a richiesta del lavoratore), corredata da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata.

Pertanto, **fino al perdurare dell'attuale situazione di emergenza sanitaria**, si raccomanda a tutti i lavoratori che ritengano di poter rientrare in situazioni di fragilità:

- di rivolgersi tempestivamente al proprio Medico di Medicina Generale (di base);
- una volta ricevuta dal Medico di Medicina Generale una formale conferma della situazione di “fragilità”, dopo aver comunicato in segreteria, di trasmettere al Medico Competente la certificazione sanitaria ricevuta dal Medico di Medicina Generale o dallo Specialista del SSN con specificato: Cognome e Nome, luogo e data di nascita, recapito telefonico, Istituto in cui presta la propria attività lavorativa e la dicitura “attestazione di fragilità”.
- Pure in caso il medico curante si rifiuti di eseguire attestazione di fragilità, contattare, per il tramite della segreteria, il medico competente al fine di richiedere visita medica per valutare la propria situazione clinica, sempre supportata da documentazione sanitaria in possesso.

Il Medico Competente, dall'esame della certificazione sanitaria o dalle risultanze dell'eventuale visita medica, trasferirà al Dirigente scolastico, nel pieno rispetto della normativa sulla tutela della privacy, i nominativi dei “lavoratori fragili” ai fini di adottare gli adeguati strumenti di tutela che possono essere indicati dallo stesso Medico Competente. A tal fine, si fa presente che in **NESSUN CASO** il Lavoratore deve segnalare al Dirigente scolastico la specifica patologia/condizione di cui è portatore.

Al fine di consentire una adeguata organizzazione del servizio per l'avvio dell'anno scolastico 2020-21, si invita il personale interessato a produrre entro il 26 agosto 2020 la documentazione in questione.

Si ribadisce, infine, la necessità di rispettare con diligenza le procedure per la prevenzione del contagio anche in ambito non lavorativo, in particolare:

- evitare la presenza-frequenza in luoghi affollati;
- indossare la mascherina protettiva: fuori dal domicilio (in particolare quando si rendano necessarie visite in ospedale per visite, esami e/o trattamenti), e sul luogo di lavoro quando non sia possibile rispettare le distanze di sicurezza;
- eseguire un'accurata e frequente igiene delle mani;
- evitare di toccarsi con le mani il viso, gli occhi, il naso e la bocca;
- evitare le visite al proprio domicilio da parte di familiari o amici con sintomi respiratori e/o provenienti da aree a rischio;
- contattare il medico curante non appena compaiono sintomi ascrivibili a infezione delle vie respiratorie (febbre, tosse, rinite);
- attivare, ogni qualvolta possibile, visite in telemedicina per evitare il più possibile, salvo necessità cliniche e/o terapeutiche, gli accessi ai pronto soccorso degli ospedali;

- non sospendere la terapia immunosoppressiva in atto, salvo diversa indicazione formulata da parte del medico curante o dallo specialista.

Successivamente la presente informativa potrà essere integrata da informazioni e documentazione, ancora non acquisite, da Società di servizi **Obiettivo Sicurezza s.r.l.**

La Dirigente Scolastica

(Dott.ssa Agata Alafaci)

*firma autografa sostituita con indicazione a
mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93*